

Alla Procura Generale presso la Corte dei Conti
e p.c. Al Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
e p.c. All’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
e p.c. Al Sig. Ministro della Giustizia On. Avv. Angelino Alfano
e p.c. Al Sig. Sottosegretario di Stato dr. Caliendo
e p.c. Al sig. Capo – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria Pres. Dott. Luigi Birritteri
e p.c. Alle OO.SS – Loro Sedi

I lavoratori degli Uffici Giudiziari di Bergamo espongono quanto segue:

In data 15/12/2009 stato siglato dalla parte pubblica – Ministero della Giustizia – e da due sole Organizzazioni Sindacali (CISL e SAG-UNSA) il contratto integrativo nazionale per il personale del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria.

Detto contratto, fin dalla sua prima ipotesi, è stato fortemente osteggiato dai lavoratori di tutta Italia, per i seguenti motivi:

- è stato firmato da una minoranza sindacale, non rappresentativa dei lavoratori giudiziari;
- per stessa ammissione dell’Amministrazione nella sua premessa (all. A), non ha ottemperato a quanto previsto dal CCNL 2006-2009, che prevedeva la ricomposizione delle medesime figure professionali in una sola area;
- ha demansionato illegittimamente la maggior parte delle figure professionali, circoscrivendo i compiti delle stesse, facendo ritorno al mansionamento, come si può vedere dal volantino esplicativo CISL (all. B);
- ha annullato l’interfungibilità, che, su richiesta della stessa Amministrazione (all. C), aveva consentito, dal 2000 ad oggi, il funzionamento degli Uffici Giudiziari, portando tutti i lavoratori ad una maggiore flessibilità e a svolgere mansioni superiori o comunque non pertinenti il livello professionale di appartenenza;
- non ha proceduto alla riqualificazione economica e giuridica dei lavoratori, avvenuta al contrario, anche in più occasioni, nelle altre Amministrazioni dello Stato, persino negli altri Dipartimenti del Ministero della Giustizia, provocando sia un notevole depauperamento salariale, sia violando ripetutamente il diritto alla carriera, mai riconosciuto in questa Amministrazione, che vede il proprio personale fermo, senza alcuna progressione, dal 1989.

I lavoratori, per contro, hanno manifestato in tutti i modi il loro dissenso, diffidando formalmente l’Amministrazione e le OO.SS. dal siglare questa ipotesi di contratto (a titolo esemplificativo, si allega – all. D – una singola diffida fra le migliaia notificate), organizzando manifestazioni e scrivendo lettere aperte (all. E), dalle quali sono scaturite anche due interrogazioni parlamentari (all. F), ad oggi senza risposta.

In ultimo, è stato indetto dalle OO.SS. non firmatarie, uno sciopero del personale giudiziario per la giornata del 5 febbraio scorso, al quale ha partecipato la stragrande maggioranza dei lavoratori. Solo a Bergamo si è raggiunta la percentuale di adesioni del 90%.

Tutto ciò premesso, i lavoratori firmatari di questo esposto, intendono comunicare a questa Spett.le Procura Generale, la loro volontà di proseguire in via giudiziale, volontà che appartiene a tutto il personale dei vari uffici giudiziari d’Italia, non soltanto per annullare questo contratto,

ma anche per il riconoscimento economico e giuridico delle mansioni superiori sinora svolte, della perdita di chance per il mancato percorso di carriera.

Pertanto si richiede l'intervento di codesta A.G., con la forma ed i poteri che la stessa riterrà di applicare, per evitare l'enorme danno all'Erario che il Ministero della Giustizia si appresta a provocare, a causa del contenzioso derivante dal contratto posto in essere.

Per conoscenza, questo esposto si invia anche al Ministero delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato e all'ARAN per le eventuali valutazioni di competenza, al Ministero della Giustizia nella persona del Ministro e del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, e alle OO.SS., con l'avvertimento che in caso di sentenza favorevole, sarà richiesto il risarcimento del danno a quelle Organizzazioni Sindacali che hanno firmato questo contratto, lesivo dei diritti dei lavoratori.

MARINO PASQUA	DIRET. DI CANCEL. C3	PROC. BERGAMO	Pasqua Marino
DENIRO GIUSEPPINA	CANCELLIERE B3	PROCURA BERGAMO	Giuseppe Deniro
TURANI PATRIZIA	OPERATORE B1	PROCURA BG	Patrizia Turani
FRATUS JOREBANA	OPER. B2	PROCURA BG.	Jorebana Fratus
PERA VENERO PAOLO	A. 1.	"	Paolo Pera
GRIMALDI FRANCESCA	CANC. B3	PROCURA BG	Francesca Grimaldi
DISABATO MARIA	CANCELLIERE B3	PROCURA BERGAMO	Maria Disabato
LAURO COCOZZA	OPERATORE B2	PROCURA BERGAMO	Lauro Cocozza
CANNARA ENO	AUSILIARIO B1	PROCURA BERGAMO	Eno Cannara
GIOFRE' ANTONELLA	CANCELLIERE B3	PROCURA BERGAMO	Antonella Giofre'
PILUDU MAURIZIO	AUSILIARIO A1	PROCURA BERGAMO	Maurizio Piludu
LONGOBARDI PATRIZIA	CANCELLIERE B3	PROCURA BG	Patrizia Longobardi
TEDESCO GIUSEPPINA	CANCELLIERE C15	PROCURA BG	Giuseppina Tedesco
LENTI ENERINA	CANCELLIERE C1	PROCURA BG	Enerina Lenti
CARENINI MARINA	CANCELLIERE C1	PROCURA BG	Marina Carenini
MEICO SALVATORE	CANCELLIERE B3	PROCURA BG	Salvatore Meico
PALMIERO FILIPPA	OPERATORE B1	PROCURA BG	Filippa Palmiero
D'AURIA CARMELA	OPERATORE B1	PROCURA BG.	Carmela D'Auria

RAVELLI TADEISIA	AUSILIARIO B1	PROCURA BERGAMO	Albi
MAPPELS PATRIZIA	CANCELLIERE C2	PROCURA BERGAMO	Polzo della
MEZZANOTE FRANCESCA	CANCELLIERE B3	PROCURA BERGAMO	Giuseppe Mezzanote
PITARO STEFANIA	CANCELLIERE B3	PROCURA BERGAMO	Stefania Pitaro
COMMEMI BRUNO	AUSILIARIO B1	PROCURA BERGAMO	Commemi Bruno
PIADETTI FABIO	OPERATORE B2	TRIBUNALE BG	Fabio Piadetti
CARMELA DE STEFANO	CANE. e/1	PROCURA BG	Carmela De Stefano
CASAGLIOLA GIUSEPPE	AUSILIARIO	PROCURA BG	Casagliola Giuseppe
GRANICO TASSA	CANCELLIERE C2	PROCURA BG	Granico Tassa
DE SIATI ADELE CATERINA	OPERATORE B1	PROCURA BG	De Siati Caterina
RUSSO DANIELA	CANCELLIERE C1	PROCURA BG	Daniela Russo
MENDOLA CINZIA	CANCELLIERE B3	PROCURA BG	Cinzia Mendola

DA ALLEGARE ALLA MISSIVA INDIRIZZATA ALLA CORTE DEI CONTI

COGNOME	NOME	FIRMA
ANGILLETTI	Pietro	MALATTIA
ASCHEDAMINI	Rosanna	ASSENTE X FERIE
AZZOLA	Silvana	Silvana Azzone
BARBERA	Stella	Stella Barbera
BARLETTA	Angela	Angela Barletta
BARONI	Giuditta	Giuditta Baroni
BAVA	Stella	Stella Bava
BERETTA	Maria Grazia	Beretta M. Grazia
BESOZZI	Maddalena	Maddalena Besomi
BURINI	Caterina	Caterina Burini
CALVI	Maria Rosa	Maria Rosa Calvi
CANFARELLI	Maria	Maria Canfarelli
CANNAVALE	Giuseppina	Giuseppina Cannavale
CAPELLI	Gloria	Gloria Capelli
CAPELLO	Elisabetta	Elisabetta Capello
CARLI	Stefania	Stefania Carli
CAROSELLA	Patrizia	Carosella Patrizia
CATTANEO	Giovanna	MALATTIA
CAUTELA	M. Giuseppa	M. Giuseppa Cautela
CECERE	Antonio	Antonio Cecere
CHIARI	Giampaolo	Chiari Giampaolo
CONFORTO	Franco	Franco Conforto
CORCIULO	Francesca	Francesca Corciulo
CORPINO	Antonella	Antonella Corpino
CREMASCHI	Anna	Cremaschi Anna
CURTO	Elena	CONGEDO PARENTALE
DE FRANCESCO	Maria	Maria De Francesco
DE LUCA	Giancarlo	Giancarlo De Luca
DE SIMONE	Claudio	Claudio De Simone
DI GUIDA	Irene	MATERNITA'
DI LONARDO	Emilia	Di Lonardo Emilia
DI NARO	Rosa	Di Naro Rosa
DIMARTINO	Giovanni	Giovanni Dimartino

DOMENIGHINI	Adolfo Walter	Adolfo Walter
DONADONI	Serena Maria	- Sere Donadoni
EPIS	Laura	COMANDA DI ALTRO ENTE
FORMISANO	Antonio	Antonio Formisano
FOTIA	Francesco	Francesco Fotia
FRAGAPANE	Margherita	Margherita Fragapane
FRANCARDI	Laura	Francardi Laura
GIORGIUTTI	Emanuela	Emanuela Giorgiutti
GOTTALDI	Gloria	Gloria Gottaldi
GRASSO	Marilena	Marilena Grasso
GRAVINO	Giuseppe	Giuseppe Gravino
GUERINI	Lucia	Lucia Guerini
INCREMENTONA	Carmelo	Carmelo Incrementona
INZUCCHI	Giuseppina	Giuseppina Inzucchi
JANNELLI	Marina Ines	Marina Ines Jannelli
LANCIA	Lorenzo	Lorenzo Lancia
LEO	Rosa Maria	Rosa Maria Leo
LOCATELLI	Brunella	FERIE
LOCOCCIOLO	Filomena	Filomena Lococciolo
LOMBARDO	Stefania	Stefania Lombardo
MADONNA	Zoraide	MA LATTIA
MANZONI	Lorella	ASSENTE X FERIE
MERIZIO	Rosalba	Rosalba Merizio
MILITELLO	Giuseppina	Militello, Giuseppina
MIRA	Emilia	Emilia Mira
MORELLI	Maria Cristina	Morelli
MORGANTINI	Viviana	Viviana Morgantini
MOSCA	Graziella	Mosca Graziella
MOSCONI	Mario	Mosconi Mario
MUNNO	Gemma	Gemma Munno
MUSUMECI	Cosimo	ASSENTE X FERIE
NAVA	Giuseppina L.	Leiso Nava
NESSI	Roberto	Roberto Nessi
PAOLETTI	Fausto	FIRMATO NEL FOGLIO MENS. PROCURA
PAONE	Carmela	Carmela Paone
PASTORELLI	Maddalena	Maddalena Pastorelli
PELLICCIOLI	Nadia	ASSENTE X FERIE

PERRETTA	Franco	Fruct
PERRETTA	Giovanna	Giovanna Perrotti
PETRELLA	Maria	Maria Petrella
PEVARELLO	Simona	Simona Pevarello
ROMANO	Rosetta	Romano Rosetta
ROMANO	Cinzia	Cinzia Romano
ROTA	Ornella	Ornella Rota
ROTA	Mirella	Mirella Rota
ROTTINI	Giuseppina	Giuseppina Rottini
RUGGIERI	Angelo	Angelo Ruggieri
SALVETTI	Luisa	Luisa Salvetti
SEREGNI	Loirella Sabi	ASSENTE X FERIE
SERRANI	Simona	Simona Serrani
SOLAZZO	Caterina	Solazzo Caterina
SPAGNOLO	Maria Grazia	Maria Grazia Spagnolo
STAGI	Giovanna	Giovanna Stagi
TESTA	Maria Teresa	Maria Teresa Testa
TESTI	Stefania	CONANDA A DEL COMUNE DI ALENNO
TINTI	Paola	IN DISTACCO DA ALTRO ENTE
TIRABOSCHI	Gianluigi	Gianluigi Tiraboschi
TRUGLIO	Giuseppe	Giuseppe Truglio
TRUSSARDI	Manuela	ASSENTE X FERIE
TURIANO	Angela	Angela Turiano
VALOTTI	Maria	Valotti Maria
VALSECCHI	Paolo	Paolo Valsecchi
VALSECCHI	Olga Luisa	
VIGANO'	Miriam	Miriam Viganò
VISMARA	Elisabetta	Elisabetta Vismara

ALTRI DIPENDENTI DEL CIRCONDARIO

ALL. A



Ministero della Giustizia

INTESA TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL LAVORO NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E PER IL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2009 il giorno 15 del mese di Licenza 2009, nella sala "Rosario Livatino" del Ministero della giustizia, ha avuto luogo l'incontro tra l'Amministrazione giudiziaria, nella persona del Sottosegretario di Stato Sen. Giacomo Caliendo, e le Organizzazioni sindacali rappresentative. All'esito del confronto,

L'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte,

- Considerato che l'amministrazione della giustizia è stata oggetto, negli ultimi anni, di cambiamenti ed innovazioni, tanto nel settore civile che in quello penale e che, per migliorare efficienza ed efficacia del servizio, la stessa sarà interessata, in prospettiva, nel breve e medio periodo, di ulteriori radicali innovazioni giuridiche, tecnologiche e organizzative;
- Considerato che le indicate riforme, per raggiungere l'obiettivo programmato, necessitano di risorse umane professionalmente qualificate tenendo conto in modo appropriato dell'organizzazione degli uffici e delle esigenze dei lavoratori della giustizia, quale fattore centrale e motore del servizio per i cittadini;
- Considerato che nel CCI del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5 aprile 2000 alcune figure professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria sono state collocate su più aree e che tutto il personale ha garantito fino ad oggi la piena funzionalità dell'Amministrazione, svolgendo le mansioni descritte nel medesimo CCI con la flessibilità necessaria a sopperire alla carenza di specifiche figure professionali o posizioni economiche;

La Torre de

PROCEAUNA

OLDOCAINA

(non è droga)

COLORE AZZURRO

57 4

- Considerato che da circa dieci anni i lavoratori dell'amministrazione giudiziaria non hanno ottenuto alcun riconoscimento professionale;
- Ritenuto, comunque, che il nuovo modello contrattuale prevede che ciascun profilo professionale sia inderogabilmente collocato in una sola area, e che sussiste una oggettiva impossibilità di realizzare nell'immediato, in un'unica soluzione, la ricomposizione nell'area superiore dei profili collocati su due aree per l'assenza sia di una sufficiente copertura di organico sia del relativo finanziamento;

CONVENGONO QUANTO SEGUE


1. Le parti concordano di sottoscrivere il testo dell'IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, contenente, in particolare, il nuovo ordinamento professionale del personale, allo stato della normativa vigente in materia, destinando, in tale sede, al finanziamento delle prime progressioni economiche nell'ambito dell'area, la quota di Fondo Unico di Amministrazione necessaria a garantire a tutto il personale in servizio l'attribuzione, secondo i criteri individuati nel medesimo accordo, della posizione economica immediatamente superiore a quella in godimento.
2. L'Amministrazione si impegna a sviluppare un'azione politica diretta a rendere possibile, in prospettiva e con i fondi necessari, la progressione tra le aree, che assicuri la ricomposizione delle figure professionali, che il CCI del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5 aprile 2000 ha collocato su più aree, nell'area superiore.
3. Ai fini previsti al punto 2, L'Amministrazione, in particolare, si impegna e a rimodulare annualmente, con DPCM, gli organici dell'amministrazione giudiziaria incidendo sui posti che si rendono vacanti in conseguenza delle progressioni professionali tra le aree ed in conseguenza delle cessazioni dal servizio.
4. L'accordo stralcio di cui al punto 1 è propedeutico alla stipula dell'intero contratto collettivo nazionale integrativo, per il quale la trattativa prosegue senza soluzione di continuità, con l'impegno di provvedere, anzitutto, a destinare le residue somme disponibili del FUA 2009, ponendo attenzione allo sviluppo delle indennità e ad un loro significativo incremento, con particolare riferimento all'indennità di assistenza all'udienza.
5. Il Ministero della Giustizia, considerata la esiguità delle somme del Fondo Unico di Amministrazione, si impegna a sviluppare un'azione politica diretta a rendere possibile entro l'anno 2010 l'emanazione dei necessari provvedimenti normativi per destinare allo stesso una

congrua percentuale delle somme del Fondo Unico Giustizia o, comunque, per rifinanziarlo anche secondo le previsioni del DPEF.


6. L'Amministrazione giudiziaria si impegna, infine, ad attivare tempestivamente le procedure di flessibilità previste dall'accordo di cui al punto 1, per destinare nuovo personale ai profili professionali del direttore amministrativo e dell'assistente giudiziario, in relazione ai posti disponibili..

LA PARTE PUBBLICA

Seg. Giacomo Caliendo



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI



Ministero della Giustizia


Perché NO allo sciopero del 5 febbraio 2010

La CISL dice SI al contratto integrativo perché realizza le aspettative dei lavoratori:

- Passaggi alla posizione economica immediatamente superiore;
- Nuovi passaggi economici a partire dal 2011 e periodicamente ogni due anni;
- Avvio delle procedure per la ricomposizione nell'area superiore dei profili collocati su due aree, anche attraverso una rimodulazione degli organici;
- Avvio delle procedure di flessibilità (passaggio da una figura all'altra nella stessa area);
- Fine della interfungibilità e, quindi, certezza delle mansioni per tutti i lavoratori;
- Incremento del Fondo Unico di Amministrazione a partire dal 2010 e, quindi, denaro per nuovi passaggi economici.

La CISL FP dice NO allo sciopero del 5 febbraio perché:

- È uno sciopero che vuole "condannare" i lavoratori ad altri dieci anni di immobilismo;
- È uno sciopero strumentale, indetto da chi è abituato a dire "no" a prescindere.



**PER COSTRUIRE IL FUTURO
DEI LAVORATORI DELLA GIUSTIZIA**

ALL. C

fogli complementari da compilare presso le Cancellerie degli uffici giudicanti del distretto, mentre i procuratori generali vorranno richiedere la comunicazione della pendenza dei fogli complementari da compilare presso le segreterie giudiziarie, nonché la pendenza presso gli uffici locali del Casellario giudiziale che operano nell'ambito del distretto, relativa alle schede ed ai fogli complementari giacenti presso gli stessi in attesa della immissione dei relativi dati nel S.I.C..

I responsabili degli uffici locali del Casellario giudiziale, oltre a comunicare alle Procure generali i dati della pendenza sopra evidenziata, continueranno a far pervenire al Casellario centrale le informazioni - gestite con la procedura RELSEM - indicate nella circolare 23 maggio 2003, n. 2825 (Cas. III).

Si pregano le SS.LL. di disporre che la presente nota venga portata a conoscenza - utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica - di tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto per la partecipazione alle iniziative da intraprendere e per la diffusione del contenuto della stessa presso le Cancellerie e segreterie giudiziarie interessate alla comunicazione dei dati da iscrivere nel Casellario giudiziale.

B) Al fine di eliminare dubbi interpretativi, espressi da alcuni uffici, su taluni aspetti trattati nella circolare 19 novembre 2003, n. 6025, si chiarisce quanto segue.

Gli uffici preposti alla comunicazione dei dati da iscrivere nel S.I.C., ossia le Cancellerie degli uffici giudicanti e le segreterie giudiziarie di ciascun distretto, comunicheranno, rispettivamente, le prime ai presidenti delle Corti di Appello e le seconde ai procuratori generali, la pendenza delle schede e dei fogli complementari da compilare riferita alle date del 31 dicembre 2003, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre degli anni successivi.

Uguualmente i responsabili degli uffici locali del Casellario giudiziale che operano nell'ambito di ciascun distretto comunicheranno ai procuratori generali la pendenza delle schede e dei fogli complementari giacenti presso gli stessi, in attesa della immissione dei relativi dati nel SIC, riferita alle stesse date sopra indicate.

I presidenti delle Corti di Appello ed i procuratori generali, contestualmente alle comunicazioni relative ai risultati del monitoraggio sull'andamento della pendenza riferita alle suddette scadenze trimestrali, vorranno dare notizia delle iniziative che sono state poste in essere presso gli uffici interessati dal fenomeno dell'arretrato, affinché questo Casellario centrale possa acquisire elementi di conoscenza da sottoporre alle valutazioni della Direzione generale per le eventuali conseguenti determinazioni.

Si pregano le SS.LL. di disporre che la presente nota venga portata a conoscenza di tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto e del relativo personale preposto alla comunicazione ed immissione dei dati nel Casellario giudiziale.

C) Avuto riguardo al contenuto di atti di corrispondenza trasmessi da alcuni uffici giudiziari, si ravvisa l'opportunità di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla circolare 19 novembre 2003, n. 6025 ed alla nota 25 novembre 2003, n. 6627 di questo Casellario centrale, integrativa della stessa.

Le informazioni relative alla pendenza delle schede e dei fogli complementari da compilare da parte delle Cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché a quella delle schede e dei fogli complementari giacenti presso gli uffici locali del Casellario giudiziale in attesa dell'immissione dei relativi dati nel S.I.C., vanno comunicate, per le finalità indicate nella circolare 19 novembre 2003, n. 6025 (monitoraggio dell'andamento del servizio ed interventi necessari per l'eliminazione dell'arretrato), soltanto ai presidenti delle Corti di Appello ed ai procuratori generali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Conclusasi la raccolta delle notizie, dette autorità disporranno affinché sia trasmessa al Casellario centrale, entro il 15 del mese successivo ad ogni scadenza trimestrale, una sintesi dei risultati del monitoraggio operato nell'ambito degli uffici del distretto, accompagnata da una informativa circa le iniziative poste in essere o che si intendono adottare negli uffici interessati dal fenomeno dell'arretrato.

Gli adempimenti trimestrali previsti dalla circolare 19 novembre 2003, n. 6025 non sostituiscono gli adempimenti semestrali indicati nella circolare 23 maggio 2003, n. 2825. Pertanto gli uffici presso le Autorità giudiziarie e gli uffici locali del Casellario giudiziale, nell'ambito delle rispettive competenze, continueranno a svolgere i compiti afferenti le relazioni semestrali, indicati nella citata circolare.

Si pregano la SS.LL. di disporre che della presente nota venga data conoscenza a tutti gli uffici giudiziari del distretto e che sia data assicurazione dell'avvenuta ricezione della stessa, dandone comunicazione all'Ufficio III - Casellario centrale - Direzione generale giustizia penale, piazza di Firenze, 27, 00186 Roma.

Mansioni dell'operatore giudiziario B2 - Attestazione di deposito atti.

(Nota 5 febbraio 2004, n. 11611)10069 de) Min. Giustizia, Org. Giud.)

Con nota ... il Tribunale di ... formulava un quesito inteso a conoscere se gli operatori giudiziari - posizione economica B2 - possano attestare il deposito di atti ricevuti nell'ambito del servizio cui gli stessi siano preposti.

Il riconoscimento di tale possibilità rappresenterebbe, secondo l'opinione espressa dall'ufficio giudiziario scrivente, la naturale conseguenza di quanto già esplicitamente previsto nell'ambito del profilo professionale numero 4) di cui al D.P.R. n. 1219 del 29 dicembre 1984, alla luce del quale l'ex operatore amministrativo - quinta qualifica funzionale - (ora operatore giudiziario B2) era abilitato a «rilasciare entro i limiti e con l'osservanza delle istruzioni specifiche impartite dal responsabile del servizio sulla base di leggi e regolamenti, copie conformi di atti e documenti dell'ufficio cui è addetto», ed inoltre ad «autenticare la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni relative alla materia attribuita al settore cui è addetto».

Tali mansioni, ovviamente, devono considerarsi tuttora attribuibili alla nuova corrispondente figura professionale di riferimento (operatore giudiziario - posizione economica B2), anche in seguito all'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta in materia di pubblico impiego, che ha determinato un nuovo assetto del personale, suddiviso in aree, articolate al loro interno in posizioni economiche, e caratterizzato per la maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane, nell'ottica dell'interfungibilità delle mansioni e della valorizzazione delle professionalità.

Con specifico riferimento alla possibile sottoscrizione dell'attestazione dell'avvenuto deposito degli atti ricevuti da parte degli operatori giudiziari B2. nell'ambito del servizio cui gli stessi siano preposti, si ritiene che essi possano disimpegnare tale attività, tranne nei casi in cui specifiche previsioni normative espressamente individuino nel cancelliere il pubblico ufficiale a ciò abilitato.

Nei casi in cui, invece, dal deposito di istanze e dichiarazioni in Cancelleria, non derivino particolari conseguenze giuridico-formali, con connessi profili di responsabilità, la relativa attestazione, che assumerà unicamente il significato di sancire la materiale esistenza di tali atti presso l'ufficio, potrà essere sottoscritta anche dall'operatore giudiziario B2 preposto al relativo settore di servizio, abilitato secondo la disposizione di cui all'art. 25 del CCNL integrativo del 5 aprile 2000, anche «alla tenuta e alla custodia» a fini interni di atti e documenti.

Controversie in materia pensionistica e pagamento delle spese di notifica.

(Nota 21 ottobre 2003, n. 6/1674/03.1 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Personale e Formazione)

In riscontro alle note ..., si chiarisce che l'esatta interpretazione dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, viene fornita dalla nota 23 aprile 1999 di questa Amministrazione.

Ed invero, secondo detta nota, la questione può essere risolta sia in base alle interpretazioni adottate da questo Ministero in sede di risposta a quesiti sulla normativa menzionata, sia in esito alla lettura dello stesso art. 10, che dispone l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, senza limite di valore o di competenza, per tutti gli atti, documenti o provvedimenti relativi al giudizio.

Si ritiene che l'esenzione ricorra nelle seguenti fattispecie: 1) nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 2) nelle controversie di previdenza e assistenza; 3) nelle procedure di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previste da Contratti o Accordi collettivi di lavoro; 4) nelle procedure di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in materia di lavoro e di previdenza; 5) nelle procedure relative al deposito e alla declaratoria di esecutività del lodo arbitrale; altresì, è parere unanime che siano esenti anche gli atti connessi all'esecuzione delle sentenze e provvedimenti relativi a giudizi di lavoro.

Pertanto, gli atti menzionati nel quesito, di diffida stragiudiziale in materia di lavoro o previdenziale, e gli atti stragiudiziali previsti da Contratti o Accordi collettivi estranei ai provvedimenti di conciliazione non sono da considerarsi esenti da spese, in quanto avulsi dalle ipotesi previste dalle norme.

UNEP e buoni pasto - Mancata corresponsione - Motivazione.

(Nota 2 ottobre 2003, n. 611554/03.1 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Personale e Formazione)

In relazione all'oggetto si osserva che l'art. 7 del CCNL relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, stipulato il 24 aprile 2002, disciplina il tempo di lavoro e testualmente recita: «Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi

aprile 2001, n. 209.

Messi dei giudici di pace - Notifiche in materia penale. (Nota 11 maggio 2002, n. 6/741/03-1 del Min. Giustizia, Org. Giud., Uff. VI)

In merito al quesito sulla notificazione degli atti del giudice di pace in materia penale, per cui è stato anche richiesto un parere all'ufficio legislativo, si ritiene, in conformità con l'espresso parere, che non avendo il legislatore introdotto modificazioni alla normativa vigente in tema di limiti di competenze dei messi del giudice di pace, questa resti circoscritta al settore civile ed amministrativo. Infatti il D.Lgs. 24 novembre 1999, n. 468, nel prevedere agli artt. 20 e 49 le modalità di notifica di alcuni atti del giudice di pace (citazione e giudizio), ha espressamente richiesto la previsione della notificazione a mezzo della Polizia giudiziaria, mentre in altre norme si fa riferimento ai mezzi ordinari di notificazione previsti dalla vigente legge.

Si osserva, altresì, che la funzione di notifica dei messi di conciliazione, ora messi del giudice di pace, per la notifica degli atti di tale giudice discende dal disposto dell'art. 13 della legge n. 374/1991 e dalle successive leggi n. 673/1994 (art. 11-bis) e n. 479/1999 (art. 6), che hanno integrato e modificato il predetto art. 13.

Tutte e tre le menzionate leggi hanno disposto che il messo affianchi gli ufficiali giudiziari nelle attività di notifica degli atti del giudice di pace, sussistendo all'epoca la sola competenza di tale giudice in materia civile.

Per quanto concerne la notifica di atti nell'ambito della circoscrizione del giudice di pace, che può comprendere più comuni, si osserva che l'art. 1 della legge n. 890/1982, che ha modificato l'art. 107 del D.P.R. n. 1229/1959 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari), prevede che l'ufficiale giudiziario debba avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio.

Si ritiene che tale principio vada esteso ai messi di conciliazione, tanto più che la loro competenza è legata territorialmente al comune di appartenenza. La notifica fuori del comune può essere eseguita a mezzo posta anche dai messi per gli atti del giudice di pace, oltre che dagli ufficiali giudiziari.

Si prega portare a conoscenza del richiedente Tribunale.

Messi del giudice di pace - Attività consentite.

(Nota 31 dicembre 2001, n. 5/1085/03-1 del Min. Giustizia, Aff. Civ., Uff. V)

In relazione al quesito posto dall'ufficio, riguardante l'attività dei messi che a seguito della circolare 8 marzo 2001, Dir. Gen. Org. Giud. potevano essere comandati presso l'Ufficio del Giudice di Pace per svolgere esclusivamente le funzioni di Cancelleria e non attività di notifica, si osserva quanto segue.

L'art. 9 della legge n. 479/1999 consente ai messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, definiti dalla stessa norma messi del giudice di pace, di effettuare le notifiche degli atti di tale giudice, continuando ad operare presso le stesse sedi.

Tali messi continuano naturalmente ad essere dipendenti del comune di appartenenza che elargisce tutte le contribuzioni loro spettanti, in quanto dovute.

Tuttavia, operando presso il giudice di pace, sono subordinati al controllo per le attività di servizio al giudice coordinatore ed all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, limitatamente al servizio di notificazioni.

Al messo del giudice di pace dipendente comunale spettano le indennità di trasferta ed il rimborso delle spese postali per gli atti notificati e non il diritto di notifica se le loro attività sono svolte in modo esclusivo e continuativo, come previsto dalla circolare ministeriale 30 aprile 1986, n. 4/589130.

Svolgimento di mansioni superiori del personale giudiziario - Criteri per il conferimento.

(Circolare 6 maggio 2002, n. 1536 D.G.-4013 del Min. Giustizia, Org. Giud.)

1) Ambito di operatività della disciplina - Possono essere attribuite, ai sensi dell'art. 24 del CCNL, le mansioni immediatamente superiori a quelle relative alla posizione di livello economico della medesima area in cui il dipendente è inquadrato o, se trattasi di ultima posizione economica, a quella iniziale dell'area omogenea, ossia relativa alla medesima professionalità, immediatamente superiore.

La predetta norma, regolamentando esclusivamente le mansioni previste dal nuovo sistema di classificazione del personale, non si applica alle funzioni dirigenziali, poiché disciplinate da apposito contratto.

2) *Eccezionalità del conferimento delle mansioni superiori* - Il conferimento delle mansioni superiori, realizzando di fatto una deroga al principio di cui all'art. 52, primo comma, del D.Lgs. n. 165/2001, riveste carattere di eccezionalità.

L'articolo citato, invero, prevede unicamente due ipotesi, la vacanza di posto in organico e la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, in cui procedere legittimamente all'attribuzione. A tal riguardo, l'organo competente dovrà effettuare una verifica preventiva circa la possibilità di sopperire alle esigenze di servizio mediante una organizzazione ottimale del personale a disposizione, anche alla luce del principio della flessibilità, o mediante il ricorso ad altri istituti quali l'applicazione o il distacco.

Esclusivamente a seguito del fallito esperimento delle attività di cui sopra il dirigente sarà legittimato ad attribuire le mansioni superiori.

3) *Prevalenza delle mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale* - La valutazione della sussistenza degli elementi sostanziali che concorrono ad individuare le mansioni superiori spetta al dirigente dell'ufficio, se presente, o al dirigente vicario, d'intesa con il capo dell'ufficio o, in assenza sia del dirigente che del dirigente vicario, al capo dell'ufficio che dovrà a tal fine fare riferimento alle mansioni esigibili dal personale alla luce del criterio di equivalenza di cui al citato art. 52.

A tal riguardo l'organo competente valuterà, tenuto conto del criterio della prevalenza, che, sotto il profilo qualitativo, le mansioni da attribuire richiedano una specializzazione elevata ed un impegno maggiore, esclusivi della posizione economica immediatamente superiore; che, sotto l'aspetto quantitativo, la prestazione non abbia carattere marginale rispetto alle attività inerenti alla posizione effettivamente ricoperta; che, infine, dal punto di vista temporale, la mansione superiore non sia svolta solo occasionalmente.

4) *Ricorso al principio di flessibilità* - L'indicazione, in dettaglio, delle attività che sono devolute in via esclusiva alla posizione economica superiore deve risultare analiticamente dal provvedimento formale di conferimento, delle mansioni superiori che dovrà contenere, a pena di nullità dello stesso, tutti gli elementi descritti nell'allegato A.

Nell'attribuire le mansioni superiori l'organo competente dovrà, pertanto, riferirsi ed uniformarsi al nuovo sistema di classificazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, disciplinato dal Contratto collettivo integrativo del Ministero della giustizia del 5 aprile 2000, il quale è improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi.

Perché ricorra l'ipotesi di svolgimento di mansioni superiori, fermi restando i principi indicati in premessa, non è pertanto sufficiente che il dipendente vada a sostituire personale appartenente alla posizione economica immediatamente superiore, essendo previsto, nell'ottica della interfunzionalità delle prestazioni, lo svolgimento di diverse attività comuni nell'ambito delle varie posizioni economiche all'interno della medesima area o, se trattasi di ultima posizione economica, a quella iniziale dell'area omogenea.

Né, peraltro, può rientrare nell'accezione «mansione superiore» lo svolgimento di compiti necessariamente legati, perché complementari o strumentali, all'attività lavorativa richiesta in via principale.

D'altro canto, però, nell'applicare il principio di flessibilità si dovrà porre la giusta attenzione nella lettura delle declaratorie di talune posizioni economiche: a titolo esemplificativo resta inteso che nella competenza del cancelliere C2 è compresa l'attività di direzione degli uffici di Cancelleria solo quando l'attività medesima non sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale nonché l'attività vicaria del dirigente. Qualora tale attività si svolga in strutture di notevole complessità e rilevanza le mansioni superiori esercitate dovranno essere ricondotte a quelle proprie del direttore di Cancelleria C3. È chiaro, inoltre, che nella competenza del direttore di Cancelleria C3 debba ricomprendersi sia l'attività di direzione di un ufficio o servizio, in strutture di notevole complessità e rilevanza, sia la funzione vicaria del dirigente anche nel caso di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare.

5) *Responsabilità per la non corretta attribuzione di mansioni superiori* - Dell'attribuzione di mansioni superiori che risulti nulla, perché fatta in difformità alle norme che regolano la materia, e dell'irregolarità dei relativi provvedimenti risponderà direttamente l'organo competente che ha disposto l'assegnazione.

In tale ipotesi l'Amministrazione, pur dovendo corrispondere al lavoratore la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, è tenuta ad obbligarlo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, secondo comma, e 52, quinto comma, D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente e il capo dell'ufficio, in solido, al

risarcimento del maggior onere se hanno agito con dolo o colpa grave.

6) *Certificazione* - Al termine del periodo di espletamento delle mansioni superiori dovrà essere predisposta, a cura del dirigente (o del dirigente vicario) e controfirmata dal capo dell'ufficio o, in assenza del dirigente (o del dirigente vicario), del solo capo dell'ufficio, apposita certificazione da inviare alla Direzione generale del personale e della formazione per competenza e, per conoscenza, alla relativa Corte di Appello, se ufficio giudicante, o Procura generale, se ufficio requirente.

Tale certificazione, comprovante l'effettivo svolgimento delle predette mansioni, dovrà indicare, come descritto nell'allegato B, la durata e l'indicazione delle relative attività nell'arco dell'intero periodo di riferimento, in modo da consentire *ex post* all'Amministrazione di verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 52, terzo comma, del richiamato D.Lgs. n. 165/2001.

L'istruttoria per la remunerazione delle prestazioni richiede, per la puntuale definizione della procedura, la scrupolosa osservanza, da parte degli organi competenti interessati, delle presenti disposizioni.

Allegato A

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI

Il provvedimento di attribuzione di mansioni superiori deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- 1) l'organo competente;
- 2) il destinatario e la relativa area e posizione economica di inquadramento; 3) il motivo dell'assegnazione: vacanza del posto o sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;
- 4) la data di decorrenza delle mansioni superiori e la durata delle stesse (che nel caso di vacanza del posto non potrà essere superiore ai sei mesi);
- 5) nel caso di sostituzione, il nominativo del dipendente sostituito, l'area e la posizione economica;
- 6) nel caso di vacanza, l'area e la posizione economica;
- 7) la motivazione delle eccezionali esigenze di servizio alla base dell'attribuzione delle mansioni indicando:
 - a) la dotazione organica;
 - b) il personale effettivamente in servizio presso l'ufficio, ivi comprese le figure eventuali in posizione di comando, distacco o applicazione;
 - c) le concrete attività da attribuire quali mansioni superiori;
 - d) le motivazioni, in virtù della dichiaratoria contrattuale, per le quali ritenere tali attività di competenza esclusiva della posizione economica immediatamente superiore;
 - e) le ragioni di effettiva prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale; f) l'impossibilità, debitamente documentata, di far fronte alle attività in questione mediante il ricorso ad altri istituti, quali ad esempio l'applicazione; 8) le motivazioni alla base della scelta del dipendente destinatario del provvedimento;
- 9) l'indicazione e documentazione nell'eventuale provvedimento di proroga, per ulteriori sei mesi, in caso di vacanza di posto, dell'avvio della procedura di copertura del posto vacante da parte dell'Amministrazione centrale;
- 10) la sottoscrizione del dirigente (o del dirigente vicario) e la controfirma del capo dell'ufficio (o, in mancanza del dirigente, o del dirigente vicario, la sola firma del capo dell'ufficio);
- 11) la data.

Allegato B

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE

Il provvedimento di certificazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- 1) le mansioni effettivamente svolte dall'interessato durante il periodo di riferimento;
- 2) la corrispondenza di tali mansioni con quelle previste nella posizione economica immediatamente superiore a quella di appartenenza;

- 3) le motivazioni in base alle quali ritenere il loro svolgimento prevalente dal punto di vista quantitativo, qualitativo e temporale;
- 4) il permanere delle eccezionali, comprovate esigenze di servizio connesse alla funzionalità degli uffici durante tutto il periodo interessato;
- 5) il periodo, in esso computando i giorni di ferie e di malattia contenuti nei quindici giorni, di svolgimento delle mansioni;
- 6) il giudizio sull'operato dell'interessato;
- 7) la sottoscrizione del dirigente (o del dirigente vicario) e la controfirma del capo dell'ufficio o, in assenza del dirigente (o del dirigente vicario), la sola sottoscrizione del capo dell'ufficio;
- 8) la data.

Quanto alle mansioni superiori che siano state conferite prima della definizione dei suddetti criteri, e siano state svolte successivamente alla data dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/1998, al fine di procedere alla liquidazione delle stesse, si pregano i capi degli uffici di far pervenire alla Direzione generale del personale e della formazione e, per conoscenza, alla Corte di Appello o alla Procura generale competenti: 1) copia conforme del provvedimento di conferimento, se non ancora trasmesso; 2) certificazione, in originale, delle mansioni svolte dai destinatari dei provvedimenti di conferimento, con l'indicazione di tutti gli elementi essenziali di cui all'allegato B. Nel redigere la certificazione si prega di tenere presente che il nuovo sistema di classificazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria disciplinato dal Contratto collettivo integrativo del Ministero della giustizia del 5 aprile 2000 prevede, nell'ottica della interfungibilità delle prestazioni, lo svolgimento di diverse attività comuni nell'ambito delle varie posizioni economiche all'interno della medesima area o, se trattasi di ultima posizione economica, a quella iniziale dell'area omogenea. A titolo esemplificativo si evidenzia che il personale inquadrato nella figura professionale del cancelliere, posizione economica B3 è tenuto a svolgere tutte le attività di natura processuale che i codici o la legge attribuiscono al «cancelliere», Così come rientra nelle competenze del personale inquadrato nella figura professionale del cancelliere, posizione economica C1, la direzione della Cancelleria di un ufficio di piccole dimensioni.

Si rappresenta fin da ora che ai provvedimenti formali di conferimento di mansioni superiori non deve essere attribuita efficacia retroattiva e che, in caso di nullità, per difformità con la normativa, dell'attribuzione di mansioni superiori, o di irregolarità dell'attribuzione medesima, l'Amministrazione dovrà rivalersi sul responsabile del provvedimento (da individuarsi tanto nel dirigente o dirigente vicario che adotta il provvedimento di conferimento, quanto nel capo dell'ufficio che lo controfirma) qualora lo stesso abbia agito con dolo o colpa grave.

Il formale riconoscimento delle mansioni superiori non può, in ogni caso, comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

La presente circolare ha valore di risposta alle numerose istanze di liquidazione del trattamento economico differenziale relativo allo svolgimento di mansioni superiori pervenute alla Direzione generale del personale e della formazione di questo Dipartimento.

Si pregano i signori presidenti di Corte di Appello ed i signori procuratori generali presso le stesse Corti di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto, ivi compresi i Commissariati per gli usi civili esistenti nel territorio del distretto.

UNEP. Precisazione sulle attribuzioni dei dipendenti dell'area funzionale B e C.

(Circolare 27 settembre 2002, senza numero del Min. Giustizia, Org: Giud., Uff. VD)

Le Organizzazioni Sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, UNSA SAG hanno di recente richiesto all'Amministrazione di fornire chiarimenti in merito alle attuali competenze delle posizioni economiche B3, C1 e C2, appartenenti alla figura professionale dell'ufficiale giudiziario.

Si osserva in proposito che la *ratio* che ha ispirato le parti contrattuali nella predisposizione del Contratto nazionale integrativo di lavoro del 5 aprile 2000, che ha tracciato le nuove figure professionali del personale del Ministero della giustizia, è contenuta nella premessa al Contratto stesso.

Il riferimento menzionato evidenzia l'intento di perseguire, con la delineazione di un nuovo ordinamento professionale del personale, la valorizzazione del lavoro pubblico e della professionalità dei lavoratori e soprattutto, «una più articolata flessibilità nell'impiego delle risorse umane, per un'organizzazione del lavoro pienamente adeguata ai compiti dell'Amministrazione».

Il successivo D.Lgs. n. 165/2001, nel dettare le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, ha ulteriormente confermato i principi enunciati nella

premessa al Contratto, prevedendo che le stesse Amministrazioni ispirino la loro attività amministrativa ai criteri di funzionalità degli uffici, perseguendo obiettivi di efficienza ed efficacia ed adattando la gestione dei rapporti di lavoro, in modo che l'azione amministrativa risulti improntata alla rispondenza del pubblico interesse.

Il menzionato Contratto integrativo ha abrogato i più rigidi profili professionali che disciplinavano le funzioni di ogni dipendente ed ha istituito le figure professionali articolate su posizioni economiche, unificando le funzioni di base, proprio al fine di evitare che le problematiche sulle competenze del personale imbrigliassero la funzionalità degli uffici giudiziari, particolarmente gravati dai nuovi carichi di lavoro e dalla diversa loro articolazione, derivante dalla più recente normativa.

In particolare, il Contratto sottoscritto il 5 aprile 2000 ha unificato la figura professionale dell'ufficiale giudiziario in una unica, comune denominazione, distinguendo le due precedenti figure professionali di assistente e collaboratore UNEP nelle posizioni economiche B3, C1 e C2.

Se si escludono le particolari funzioni della posizione economica C3, consistenti nella direzione di uffici NEP nell'ambito di strutture giudiziarie di notevole complessità, si può osservare che tutte le declaratorie che definiscono le mansioni degli ufficiali giudiziari inseriti nelle posizioni economiche B3, C1 e C2 hanno in comune l'esecuzione degli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario.

La declaratoria della posizione economica B3 limita le funzioni dell'ufficiale giudiziario in essa inquadrato a quelle non riservate alle professionalità superiori, pur riservandogli «esecuzione di tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario».

La declaratoria relativa alla posizione economica C1 aggiunge alle attività demandate dalle norme all'ufficiale giudiziario B3, l'attività istruttoria, quella amministrativa e contabile, nonché l'attività di direzione di unità organiche, nell'ambito degli uffici NEP.

La declaratoria relativa alla posizione C2 comprende nelle mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario in essa inquadrato le stesse previste dalle declaratorie per le posizioni economiche B3 e C1, aggiungendo le funzioni di amministrazione, con responsabilità diretta, di tutte le somme riscosse dall'unità organica NEP.

Sembra corretto, quindi, poter dedurre che, ferme restando le differenti posizioni economiche dell'ufficiale giudiziario, le diverse funzioni dello stesso, previste dalle declaratorie contrattuali, distinguono l'ufficiale giudiziario B3, C1 e C2 per una maggiore e progressiva responsabilità del pubblico dipendente, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei servizi, nella gestione delle attività amministrative e contabili e nella funzione di direzione di uffici NEP o di settori di essi.

Difatti, non appaiono né citate, né distinte dalle declaratorie enunciate dal Contratto le funzioni di notificazione e quelle di esecuzione degli atti, che hanno finora differenziato i diversi profili professionali degli assistenti e dei collaboratori UNEP, che la stessa norma contrattuale ha inteso abrogare.

La funzionalità delle due aree si connota non per l'attribuzione agli ufficiali giudiziari delle attività di notificazione e di esecuzione degli atti, consentite ad entrambe le aree, bensì per la progressiva, maggiore professionalità riconosciuta nelle posizioni economiche C1 e C2, fino a culminare nella posizione C3, che si concretizza nello svolgimento di complesse funzioni amministrative, contabili, di direzione e di dirigenza di uffici, alle quali funzioni collaborano, in maniera qualificata, gli ufficiali giudiziari 133, secondo le direttive e gli incarichi ricevuti ed «eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario», come recita la declaratoria della figura professionale degli ufficiali giudiziari della posizione economica 133.

Si può pertanto ritenere, conformemente a quanto richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, che la previsione della nuova figura professionale sia stata voluta dalle parti contrattuali e non solamente realizzabile nella comune denominazione di ufficiale giudiziario, in sostituzione dell'assistente e del collaboratore UNEP, bensì nella interfungibilità della funzione di notificazione e di esecuzione, pur mantenendo le opportune distinzioni per la riconosciuta maggiore professionalità delle posizioni C1 e C2 e per le loro diverse posizioni economiche.

Concorsi pubblici - Istanze di partecipazione - Esenzione da bollo.

(Risoluzione 3 luglio 2001, n. 103/E dell'Agenzia delle Entrate)

Con nota ... il funzionario dei servizi demografici del comune di ..., ha chiesto il parere dello scrivente in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulle copie autentiche per le domande di partecipazione a pubblici concorsi.

Al riguardo si richiama la nota 2) all'art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - disciplina dell'imposta di bollo - modificata dall'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, la quale

ALL C

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 26 febbraio 2007
nell'allegato B della seduta n. 115
All'Interrogazione 4-01304 presentata da
ANGELA NAPOLI

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata in esame, si rappresenta che quest'amministrazione ha provveduto a fornire alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Crotone gli opportuni chiarimenti in merito alla natura che riveste l'attività di sottoscrizione dei certificati del casellario giudiziale, alla luce delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché della declaratoria delle mansioni di cui al contratto collettivo integrativo del 5 aprile 2000.

Detta attività, infatti, deve ritenersi di competenza esclusiva del cancelliere, in quanto l'adempimento in questione implica un'autonoma assunzione di responsabilità, tenuto conto, inoltre, della rilevanza esterna all'amministrazione che connota la suddetta attività certificatoria.

L'attuale sistema di classificazione del personale, delineato dal succitato contratto collettivo integrativo, si caratterizza dal punto di vista strutturale in una suddivisione in aree funzionali, articolate al loro interno in differenti posizioni economiche.

Tale sistema, a differenza del previgente ordinamento per qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984 e successive modifiche, è ispirato a criteri di flessibilità per quanto concerne l'impiego delle risorse umane, in vista dell'ottimizzazione dell'organizzazione lavorativa, consentendo al tempo stesso una più ampia possibilità di valorizzazione delle varie professionalità.

In particolare, appare opportuno soffermarsi sul contenuto dell'articolo 24 del contratto collettivo integrativo con riferimento alle mansioni ascrivibili alla figura professionale del cancelliere B3.

Oltre ai delineati compiti di assistenza qualificata al magistrato, nei vari aspetti dell'attività giurisdizionale, ulteriormente significativa, infatti, è la successiva previsione contenuta nella richiamata disposizione, ove viene specificato che tale figura professionale «esegue tutti gli atti di competenza del cancelliere ad eccezione di quelli riservati alle professionalità superiori».

In virtù di quest'ultimo assunto è stata più volte ribadita la titolarità del cancelliere B3 a porre in essere tutte quelle attività che le leggi, i regolamenti e i codici attribuiscono alla competenza del cancelliere.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, si ritiene, pertanto, che alla sottoscrizione dei certificati del casellario debba provvedere il cancelliere (a prescindere dalla relativa posizione economica).

Appare inoltre pertinente il richiamo alla circolare ministeriale prot. 2/5/S/-446 del 17 marzo 1998 in materia di utilizzazione del personale dell'ente poste comandato presso gli uffici giudiziari.

Da tale circolare è desumibile una disposizione di portata generale, in base alla quale è da escludere, per i dipendenti comandati, «un'automatica attribuzione di tutte le mansioni proprie del personale di ruolo».

Ne consegue che il dirigente dell'ufficio, cui compete la gestione del personale, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, da ultimo, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 240 del 2006, dovrà provvedere all'assegnazione dei vari servizi, tenendo in debito conto la specifica professionalità del personale interessato.

Nel caso di specie, la competente direzione generale ha segnalato all'ufficio giudiziario interessato l'opportunità che il dipendente dell'azienda monopoli di Stato venga adibito soltanto allo svolgimento di attività con rilevanza interna, anche se di supporto a quella delle professionalità superiori, con modifica immediata degli eventuali ordini di servizio che prevedano lo svolgimento di mansioni certificatorie, aventi necessaria rilevanza esterna.

Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.

ATTO DI DIFFIDA

Il sottoscritto DE SIMONE Claudio presta servizio come **CANCELLIERE** di posizione economica b3 presso il Tribunale di Bergamo, ed in forza di tale qualità funzionale **svolge da diversi anni tutti gli atti attribuiti dalla legge al Cancelliere.**

Il **contenuto attuale delle mansioni** del personale appartenente alle figure professionali del Cancelliere di posizione economica B3 e B3S è disciplinato dal **vigente CCNL Integrativo Giustizia firmato il 05/04/2000**, ed è individuato, in " **tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere, in quanto non riservati alle professionalità superiori**".

Detto contratto ha creato la figura professionale unica del cancelliere e vi ha incluso il personale di due differenti aree giuridiche (B e C) e di tre diverse posizioni economiche (B3, C1 e C2) affermando l'**interfungibilità** di detto personale all'interno della cosiddetta figura professionale, circostanza affermata da numerosi atti di fonte ministeriale e risposte a quesiti.

Le mansioni del Cancelliere b3 si sono individuate obbligatoriamente in tutte le attività tipiche del Cancelliere, che rivestono carattere giurisdizionale, e che possono estrinsecarsi in tre diverse attribuzioni, quella propria dell'assistenza, quella della documentazione e quella della autenticazione.

Con l'assistenza, si realizza la funzione giurisdizionale della *compartecipazione all'attività del giudice, poiché vede il cancelliere quale altro soggetto protagonista, sia alla formazione dell'atto che si compie che alla sottoscrizione dei provvedimenti giudiziari.*

Con la documentazione il Cancelliere ha funzioni simili a quelle **notarili**, sia nei confronti degli organi giudiziari, che delle parti interessate.

Con l'autenticazione il Cancelliere conferisce agli atti del giudice una *ufficialità e legalità*, funzione questa che sottrae la disponibilità del provvedimento allo stesso Giudice.

L'Amministrazione della Giustizia ha presentato alle Organizzazioni Sindacali il giorno 23 novembre u.s una proposta di ordinamento professionale relativo al Contratto Integrativo Giustizia in cui si manifesta il tentativo di operare un'**artificiosa formulazione del profilo professionale dello scrivente** (ove è soppressa perfino la

denominazione di Cancelliere), che non ha alcuna corrispondenza con la realtà funzionale, e la sua collocazione in un'area funzionale inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte.

Anche il conseguente assetto **mansionistico** ivi delineato è da ritenersi radicalmente **illegittimo** perché attua un **inammissibile demansionamento** (vengono persino ridimensionate le competenze, in precedenza, attribuite all'**assistente giudiziario**) rispetto al contenuto attuale delle attribuzioni funzionali proprie dello scrivente, e come tale si espone a gravi censure di **nullità** per contrasto con norme di legge imperative (ex multis art. 2103 c.c.) e norme contrattuali superiori di comparto.

Tale demansionamento determinerebbe a carico del sottoscritto, oltre ai danni emergenti tipicamente connessi a tale illecito, anche **pregiudizi patrimoniali**, relativi a profili di lucro cessante sulle spettanze di **natura retributiva** prodotte dal mancato inquadramento nell'area superiore.

Alla luce della normativa vigente, i nuovi profili professionali, proprio al fine di evitare gravi conseguenze di **demansionamento**, devono essere individuati, nel CCNL Integrativo Giustizia, nelle corrispondenti aree "con riferimento ai **contenuti delle mansioni**" (art. 8, 2° comma CCNL 06-09) e devono essere "riconducibili ad un **medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale**" (art. 6, 3° comma CCNL 06-09)

Non a caso dispone espressamente in tal senso anche l'art 10 comma 6 del CCNL 06-09: che prevede "...la **ricomposizione in un'unica area - area terza - dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa o professionale articolati su aree diverse - cancellieri B3, C1, C2**"

Tutto ciò premesso lo scrivente formalmente

DIFFIDA

l'Amministrazione della Giustizia e le Organizzazioni Sindacali accreditate dal dare corso alla proposta presentata nella seduta del giorno 23 novembre u.s., della quale **si eccepisce sin da ora la nullità** sotto i profili sopra esposti.


Contestualmente si dà mandato alle Organizzazioni Sindacali di porre in essere tutte le iniziative atte ad impedire la lesione dei diritti soggettivi dei lavoratori.

In mancanza lo scrivente non esiterà ad adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela della propria dignità personale e professionale ed il ristoro di tutti i danni morali e patrimoniali.

In fede

Bergamo , 30 novembre 2009

IL cancelliere



RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio NEP presso il Tribunale di Bergamo ho notificato il su esteso atto di diffida a:

1) Ministero della Giustizia - in persona del sig. Ministro della Giustizia On. Avv. Angelino Alfano - via Arenula, 70 - 00186 Roma -

mediante consegna di copia conforme avvenuta a mezzo del servizio postale di Bergamo

2) Ministero della Giustizia - in persona del sig. Sottosegretario di Stato dr. Caliendo - via Arenula, 70 - 00186 Roma -

mediante consegna di copia conforme avvenuta a mezzo del servizio postale di Bergamo

3) Ministero della Giustizia - in persona del sig. Capo - dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Pres. Dott. Luigi Birritteri - via Arenula 70- 00186 ROMA

mediante consegna di copia conforme avvenuta a mezzo del servizio postale di Bergamo

4) Organizzazione Sindacale CGIL-FP

Via Leopoldo Serra, 31 00153 Roma

mediante consegna di copia conforme avvenuta a mezzo fax

109

5) Organizzazione Sindacale CISL-FP

Via Lanicisi n. 25 - 00161 Roma

mediante consegna di copia conforme avvenuta a mezzo fax

6) Organizzazione Sindacale UIL-Pubblica Amministrazione

via Emilio Lepido n. 46 00175 ROMA

mediante consegna di copia conforme avvenuta a mezzo fax

7) Organizzazione Sindacale RDB-CUB

Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma

mediante consegna di copia conforme avvenuta a mezzo fax

8) Organizzazione Sindacale FLP

c/o Ministero della Giustizia via Arenula 70- 00186 ROMA

mediante consegna di copia conforme avvenuta a mezzo fax

9) Organizzazione Sindacale SAG UNSA

Via della Trinità dei Pellegrini n 1 - 00186 ROMA

mediante consegna di copia conforme avvenuta a mezzo fax

LETTERA APERTA DEL PERSONALE GIUDIZIARIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO

I lavoratori della Procura della Repubblica di Bergamo intendono denunciare e rendere noto all'intera opinione pubblica, e alle Istituzioni a cui la presente è indirizzata, la situazione in cui versa il personale amministrativo giudiziario, che in questi ultimi decenni è stato vituperato, maltrattato, mai riqualificato, con pesanti carenze di organico e mancanza cronica di **CONSIDERAZIONE** da parte dei propri Ministri succedutisi in questi anni.

I lavoratori della Procura di Bergamo, all'unanimità, dichiarano il proprio malcontento e il dissenso contro la propria Amministrazione, che dopo dieci anni di trattative è riuscita ad elaborare un contratto integrativo che demansiona e dequalifica il proprio personale giudiziario, non curandosi delle migliaia di diffide pervenute via fax e formalmente tramite Ufficiali giudiziari.

I lavoratori della Procura di Bergamo si rivolgono al Sottosegretario alla Giustizia, che ha proposto un contratto integrativo che ci riporterà indietro di venti anni, ripristinando il mansionamento tra le figure professionali, accantonando tutte le circolari ministeriali che in questi anni ci hanno detto quanto fosse proficua la flessibilità e l'interfungibilità del personale, circolari che il personale ha puntualmente osservato, rendendo possibile l'attività giudiziaria.

I lavoratori della Procura di Bergamo, invitano il Ministro della Funzione Pubblica a verificare le loro condizioni di lavoro, le loro buste paga (circa 20.000 € medi annui **LORDI**), e se c'è assenteismo! Invitano il Ministro a leggere l'ultima relazione ispettiva (13/05/2009) che riconosce a questo Ufficio <costanti, quanto risoluti, miglioramenti, mettendo in evidenza in tutti i settori una notevole organizzazione, improntata a criteri di funzionalità, efficienza e capacità di innovazione>.

Lo invitano, di contro, a verificare quanti concorsi sono stati fatti negli ultimi dodici anni, quante possibilità di mobilità o trasferimento, quanti corsi di formazione del personale e *in particolar modo* quanti avanzamenti di carriera ha fatto ogni singolo lavoratore.

Il diritto alla carriera, costituzionalmente garantito, viene mortificato costantemente, suscitando un diffuso malcontento e una amara delusione delle aspettative. Quelle aspettative che nutrivano quando, ormai decenni fa', erano entrati in questa Amministrazione, convinti di accedere nel "tempio" della legalità, per scoprirsi invece *figli di un dio minore*.

Chiedono alle proprie Organizzazioni Sindacali di ammettere il fallimento dell'attività di questi anni, dovuto a lotte intestine, incomprensibili ai lavoratori, che hanno portato ad un immobilismo senza precedenti nella Pubblica Amministrazione. Non occorre ricordare che in tutti gli altri settori del pubblico impiego, (addirittura anche i dipendenti degli altri Dipartimenti - DAP, DGM e Archivi Notarili - del Ministero della Giustizia) hanno avuto la loro riqualificazione, che altro non è che un riconoscimento economico e professionale di quanto svolto, come accade in qualunque grande azienda, che si fonda sul lavoro dei propri dipendenti.

In particolare i lavoratori della Procura della Repubblica di Bergamo, chiedono conto a quella singola Organizzazione Sindacale (insieme ad una piccola costola) che ha sottoscritto questo contratto, in barba al parere contrario dei lavoratori, e che si arroga la maggioranza dei consensi, mal verificata e quantificata e soprattutto contestata dagli stessi lavoratori di tutta Italia.

In ultimo, questi lavoratori si rivolgono al proprio Ministro, in questi giorni impegnato nel far approvare il disegno di legge sul processo breve, affinché risponda ai nostri interrogativi, iniziando ad individuare su chi ricadrà questa ennesima riforma, e perché prenda atto di quanto esposto, e riveda la Sua posizione in ordine alla proposta di contratto appena firmata, in ordine alla riduzione delle piante organiche, mero strumento per attuare la mancata riqualificazione, e non consona agli attuali carichi di lavoro.

Articolo dell'eco di bergamo di venerdì 15 Gennaio

I parlamentari bergamaschi della Lega - Giacomo Stucchi, Ettore Pirovano, Nunziante Consiglio e Pierguido Vanalli - hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta al Ministro della Giustizia, al Ministro della Funzione pubblica, al Ministro del Lavoro, al Ministro della Salute e Politiche sociali sulla situazione in cui versa il personale amministrativo giudiziario nella Bergamasca, che, in una lettera aperta (scarica l'allegato) si considera «vituperato, maltrattato e mai qualificato».

Ecco il testo dell'interpellanza:

«Al Ministro della Giustizia, al Ministro della Funzione pubblica, al Ministro del Lavoro, al Ministro della Salute e Politiche sociali

Per sapere, premesso che: - i lavoratori della Procura della Repubblica di Bergamo hanno reso noto attraverso la diffusione di una lettera aperta (che alleghiamo alla presente interrogazione) la situazione in cui versa il personale amministrativo giudiziario; - gli stessi lavoratori dichiarano all'unanimità il proprio malcontento e il dissenso contro la propria Amministrazione, la quale ha formulato un contratto integrativo che demansiona e dequalifica il personale; - tali lavoratori sostengono che tutti gli altri settori del pubblico impiego hanno avuto una riqualificazione, che consiste in un riconoscimento economico e professionale del lavoro svolto; se non intendano verificare la sussistenza di quanto esposto dai lavoratori della Procura della Repubblica di Bergamo, al fine di una eventuale riformulazione, qualora i fatti esposti risultino corrispondere alla realtà, del contratto che, secondo quanto sostenuto dagli stessi nella lettera aperta, li vedrebbe fortemente penalizzati rispetto a tutti gli altri dipendenti dei settori pubblici».

Roma, 14 Gennaio 2010

ALLEGATO F**Mostra rif. normativi****Legislatura 16° - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 308 del 22/12/2009**PEDICA, LI GOTTI, BELISARIO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

nella XV Legislatura è stato predisposto dal Governo un disegno di legge recante "Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile", il quale scaturiva da un protocollo di intesa firmato dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali del personale della giustizia;

quel disegno di legge prevedeva la riqualificazione del personale della giustizia attraverso un progetto di valorizzazione che avrebbe permesso: la ricomposizione dei profili professionali, una maggiore flessibilità, 2.800 assunzioni, un progetto di modernizzazione, investimenti adeguati per il processo telematico e l'informatizzazione;

il disegno di legge di cui sopra è stato approvato in maniera *bipartisan* e con gli emendamenti dell'opposizione *pro tempore*, dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera nel gennaio 2008;

il disegno di legge citato, il cui *iter* è stato interrotto a causa della cessazione della Legislatura, è stato ripresentato nella presente Legislatura, ed è attualmente in discussione in 2a Commissione permanente (Giustizia) al Senato come Atto Senato 579;

le trattative relative all'annoso problema della riqualificazione che i lavoratori della giustizia attendono dal 2000, rese stringenti dalla necessità di adeguare il contratto integrativo di Ministero dopo la firma del contratto collettivo nazionale del lavoro 2006-2009, si sono arenate con la nuova Legislatura;

il Ministro ha ricevuto le organizzazioni sindacali solo nel febbraio 2009: sebbene in quella occasione il Ministro abbia assicurato soluzioni in tempi brevi, iniziative risolutive in merito ancora non sono state intraprese;

il Governo nell'allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 ha stabilito che, per attuare le riforme in programma e quelle già avviate (riforma del codice civile, pacchetto sicurezza, eccetera), è necessario riqualificare il personale e procedere a 3.000 assunzioni in modo tale da sopperire alle "gravi carenze di organico" e garantire la prosecuzione del servizio. Si chiedono, dunque, 40 milioni di euro per le progressioni professionali tra le aree e 114 milioni di euro per le assunzioni;

l'amministrazione del comparto giustizia ha tuttavia dichiarato di non poter garantire i cosiddetti passaggi di area che porterebbero alla ricomposizione dei profili professionali, in quanto le previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 non hanno avuto alcun esito. Nell'attuale situazione è possibile garantire solo un mero passaggio economico per il personale da finanziare con i soldi del Fondo unico di amministrazione (Fua), inizialmente destinato a finanziare la produttività individuale e di gruppo;

rilevato che:

il contratto nazionale, per garantire una maggiore flessibilità nell'ambito dei profili, individua il profilo professionale e il lavoro ad esso riconducibile su di un'unica area funzionale;

il contratto integrativo del 2000 aveva ricomposto i processi lavorativi in figure professionali uniche capaci di garantire, anche grazie ad alcuni accordi sulla interfungibilità, la prosecuzione del servizio, nonostante le gravi carenze di organico;

il contratto nazionale impone che tali figure professionali vengano ricomposte in un'unica area, verso l'alto, per una maggiore qualificazione degli stessi lavoratori;

nelle more della riorganizzazione del comparto giustizia, l'amministrazione ha proposto un ordinamento professionale, firmato in data 15 dicembre 2009, che apparirebbe contrario al contratto nazionale 2006-2009 di cui sopra;

il nuovo ordinamento dell'amministrazione propone, infatti, di dividere il lavoro, separare le funzioni e rivalutare le figure professionali verso il basso e non prevede alcun impegno formale che vincoli l'amministrazione circa la ricomposizione delle figure professionali. A tal riguardo si è omesso di dire che, proprio con l'entrata in vigore della legge n. 15 del 2009 in materia di lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, sarà impossibile procedere alla ricomposizione dei profili in quanto, per l'accesso all'area superiore, si dovrà essere in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno e, dunque, per migliaia di cancellieri, ufficiali giudiziari e altri dipendenti, l'attività prestata negli ultimi anni sarà resa nulla e non consentirà la progressione nella carriera;

tale accordo appare inoltre viziato dalla marginale rappresentatività delle organizzazioni sindacali che hanno aderito e firmato lo stesso. Non è stata invece oggetto di trattativa la proposta di accordo, completa di un ordinamento rispettoso del contratto collettivo nazionale del lavoro e improntato all'efficienza ed alla flessibilità, presentata dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali;

tale proposta, fra gli altri interventi previsti ed in base a quanto stabilito nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 presentato dallo stesso Governo, dilazionava i passaggi del personale tra le aree in tre anni e prevedeva l'istituzione della figura dell'"assistente di procedura informatica", volta a reinternalizzare un servizio importante come l'assistenza informatica, assicurando così stabilità contrattuale ai dipendenti e garantendo, allo stesso tempo, sicurezza del servizio e sulla circolazione dei dati sensibili relativi agli uffici giudiziari,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda garantire un'efficiente realizzazione del cosiddetto "processo breve", stante la condizione di sotto-organico e mancanza di risorse di cui soffrono gli uffici giudiziari;

come intenda dare concreta esecuzione a quanto stabilito nel Documento di programmazione economico-finanziaria in relazione alle necessità pregiudiziali per procedere alle riforme, ovvero la riqualificazione del personale e 3.000 nuove assunzioni;

se intenda riesaminare la proposta presentata dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali e reperire i fondi previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, necessari a garantire la prosecuzione del servizio;

se intenda firmare un accordo che acquisisca validità in quanto firmato dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali e dunque rappresentativo del maggior consenso da parte dei lavoratori della giustizia;

se, infine, intenda procedere alla reinternalizzazione del servizio di assistenza informatica e di verbalizzazione, al fine di garantire una maggiore sicurezza al servizio della giustizia.

(4-02485)